



COMUNE DI GATTICO-VERUNO
Provincia di Novara



***PIANO
GENERALE
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 del 28.02.2022



SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 1
ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 3
ART. 3 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE	pag. 6
ART. 4 - PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI	pag. 8
ART. 5 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 8
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	pag. 10
ART. 7 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA	pag. 12
ART. 8 - PUBBLICITA' SONORA E FONICA	pag. 14
ART. 9 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI	pag. 15
ART. 10 - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI	pag. 16
ART. 11 - INSTALLAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI	pag. 17
ART. 12 - AUTORIZZAZIONI	pag. 17
ART. 13 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 19
ART. 14 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	pag. 20
ART. 15 - VIGILANZA	pag. 20
ART. 16 - NORME TRANSITORIE	pag. 21
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 21
ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	pag. 22

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari (d'ora in avanti denominato "Piano") è regolamentare la distribuzione degli impianti per la pubblicità all'interno del territorio Comunale, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie, oltre a tenere conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica e della valutazione della viabilità e del traffico. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sul suolo privato o demaniale, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada, nella Legge 160/2019 e delle loro successive modifiche ed integrazioni nonché presenti nel Regolamento comunale. Il Piano individua i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Il presente Regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs.vo 30/04/92 n. 285, modificato con D.Lgs.vo 10/09/93 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e successive modifiche intervenute.

Disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, su aree pubbliche o di uso pubblico, entro il centro abitato e fuori dallo stesso, ove di competenza comunale, garantendo che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale.

All'interno del centro abitato e in tratti di strade extraurbane di competenza del Comune di Gattico-Veruno, sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità, tutti i mezzi pubblicitari descritti nel successivo art. 2 e qualsiasi altra forma o modalità che abbia come scopo la promozione pubblicitaria.

La promozione pubblicitaria non deve in alcun modo venire effettuata tramite contenuto che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

Le norme indicate garantiscono, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama.

A questo scopo si è posta particolare cura affinché gli impianti da installare siano il più possibile omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Particolare attenzione è rivolta al tema della fruibilità del contesto urbano; l'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

Inoltre si propone di garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi a carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa.

Pertanto, grazie alla determinazione di una normativa specifica finalizzata all'individuazione di distanze minime da rispettare per la collocazione di mezzi pubblicitari dagli elementi rilevanti per la sicurezza stradale, tali da garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della sicurezza e il diritto di libera iniziativa economica privata, tutti gli aspetti sopracitati vengono garantiti.

Infine non è da sottovalutare il fatto che il settore rappresenta allo stesso tempo una fonte di entrate tributarie per l'Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne l'applicazione del Canone Patrimoniale si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "cartello pubblicitario di cantiere" un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificio, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi. Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza occupata dal cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, in parallelo all'asse stradale, senza sporgere su area pubblica, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione. Se posti al di fuori dell'area di cantiere saranno considerati al pari dei cartelli pubblicitari e dovranno attenersi ai criteri di cui all'art. 7 commi 1 e 2 delle presenti norme. La durata massima dell'impianto è stabilita in relazione alla durata delle opere edilizie, che devono essere legittimate da regolare atto abilitativo. La validità dell'autorizzazione, comunque, non potrà essere superiore a 3 (tre) anni dall'inizio lavori. Il

cartello di cantiere, indicatore dei lavori edili e riportante i dati del committente, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e le altre indicazioni di legge, non è soggetto al presente Piano, ma potrà essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.

6. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Nei successivi articoli le preinsegne, le sorgenti luminose, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

- DURATA

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata e del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Mezzi di pubblicità temporanea:

Appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (durata massima 30 giorni consecutivi) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i dieci giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Per gli impianti temporanei l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ed il messaggio non potrà essere modificato.

Mezzi di pubblicità permanente:

Impianti permanenti o fissi, costituiti da manufatti mono o plurifacciali saldamente installati, ancorati a terra o a muro, per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la cui autorizzazione dura 3 anni, rinnovabile più volte per periodi di 3 (tre) anni ciascuno, con la possibilità di variazione del messaggio pubblicitario e delle altre caratteristiche del manufatto, previa comunicazione all'Amministrazione, secondo le modalità previste nel Regolamento comunale.

- DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

Istituzionali:

Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica.

Commerciali:

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro.

ART. 3 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

1. FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela.

2. MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

3. STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere saranno valutate da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo, unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa.

5. *ILLUMINAZIONE*

Nessun impianto potrà avere luce di intensità luminosa superiore a 150 candele per m2, o che comunque provochi abbagliamento.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.

6. *POSIZIONAMENTO*

Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari).

E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

7. *LIMITAZIONI E DIVIETI*

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con l'autorizzazione ai sensi del D.L.Vo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

E' vietato utilizzare alberi, pali dell'illuminazione e/o adibiti ad altri usi o strutture provvisorie, per l'apposizione di striscioni, stendardi, gonfaloni e bandiere.

ART. 4 - PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che ricadono nelle aree sottoposte a vincolo, ai sensi del D. L.vo n. 42/2004, dovranno acquisire idonea autorizzazione paesaggistica.

La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.

Nell'interno dei centri abitati la competenza e' del comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.

Il presente regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza.

ART. 5 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Ubicazione fuori dal centro abitato

Nei tratti di strade esterne al centro abitato di competenza del Comune di Gattico Veruno si applicano i limiti dimensionali previsti dall'art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Per quanto concerne il collocamento di mezzi pubblicitari su strade esterne al centro abitato ma non di proprietà del Comune di Gattico-Veruno le dimensioni dovranno essere conformi al regolamento del relativo Ente proprietario.

Ubicazione entro il centro abitato

All'interno del centro abitato, come previsto dall'art. 48 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le dimensioni previste per i mezzi pubblicitari sono le seguenti:

1. INSEGNE ESERCIZIO

Le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 20 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 30 mq.

La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio; le dimensioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro.

Le insegne non possono essere installate sulla copertura dell'edificio.

Dentro il centro abitato a carattere di interesse storico/paesaggistico e all'interno del centro storico, le insegne di esercizio avranno superficie massima di 10 mq.

2. CARTELLI PUBBLICITARI

I cartelli non devono superare la dimensione di mq. 6,00.

3. PREINSEGNE

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,25 x 0,25.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse caratteristiche.

Al fine di uniformare la tipologia delle preinsegne ed evitare il proliferare di varietà cromatiche diverse si prevedono le seguenti tipologie di colore:

- sfondo bianco con scritte nere per le attività alberghiere, ristorazione, somministrazione e vendita alimentari e bevande.
- sfondo nero con scritte gialle per le attività commerciali, industriali ed artigianali.

4. ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Gli "impianti pubblicitari di servizio" (paline e pensiline fermata autobus, transenne para-pedonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) non sono ammessi su tutto il territorio comunale ad eccezione di quelli convenzionati direttamente con l'Amministrazione Comunale.

Per la posa di altre tipologie di mezzi pubblicitari come indicati all'art. 2 ed inseriti alla voce "altri mezzi pubblicitari, sarà oggetto di preventiva verifica dei presupposti e dei

principi dei successivi art. 6 e 7, salvo ottenimento preventivo del nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche nel rispetto delle norme e dei vincoli di cui al presente Piano.

2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione; all'esterno di tale cornice non è ammesso alcun ulteriore elemento.

3. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

5. Il colore delle strutture di sostegno nonché eventuali telai e/o manufatti relativi alla struttura dell'impianto pubblicitario dovranno essere di colore grigio preferibilmente grigio antracite.

6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a., etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

7. La struttura e gli elementi che lo costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche

chimico-fisiche, sotto l'azione delle 11 sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

9. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

10. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

11. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

12. Ai sensi dell'art. 50, del D.P.R. n. 495/92, tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati, nei casi in cui ne sia consentita l'installazione, non possono avere luci intermittenti, né densità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochino abbagliamento o intralcio alla circolazione stradale.

13. L'illuminazione deve essere realizzata dall'alto verso il basso e comunque sempre nel pieno rispetto dei disposti della L.R. 27/03/2000 n. 17 in materia di risparmio energetico e lotta all'inquinamento luminoso; inoltre il sistema di illuminazione deve essere conforme alle norme di cui alla Legge n. 46/90 del 05/03/1990 in materia di sicurezza degli impianti.

14. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica 12 stradale. Particolare

cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso e del loro abbinamento, soprattutto in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

15. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono costruire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

16. E' vietato il mantenimento di cartelli con il solo palo e/o la sola struttura (es. telai).

17. In caso di mancanza del messaggio pubblicitario è ammesso l'esposizione del messaggio "spazio libero" o di un pannello per l'esposizione del messaggio pubblicitario con le dimensioni uguali a quelle previste in autorizzazione.

ART. 7 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

Come previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 all'art. Art. 26, le autorizzazioni e le concessioni sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità' alle relative convenzioni.

Pertanto nei tratti di strade esterne al centro abitato di competenza del Comune di Gattico-Veruno si applicano le distanze previste dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Per quanto concerne il collocamento di mezzi pubblicitari su strade esterne al centro abitato ma non di proprietà del Comune di Gattico-Veruno le distanze dovranno essere conformi al regolamento del relativo Ente proprietario.

All'interno del centro abitato, come previsto dall'art. 51 comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il posizionamento dei mezzi pubblicitari è effettuato nel rispetto delle seguenti norme.

1. il posizionamento dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 primo comma punto 2o), del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. La collocazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile (led, telo scorrevole, ecc..) è consentita esclusivamente lungo la Strada Statale n. 142 "Biellese" in quantità massima di n. 03 (tre) impianti e lungo la Strada Statale n. 32/dir "Ticinese" in quantità massima di n. 03 (tre) impianti, mono facciali o bifacciali con dimensione massima di mq 6,00.

3. Dentro i centri abitati e dentro tratti di strade extraurbane di competenza del Comune di Gattico-Veruno per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h a carattere non transitorio, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 1,5 dal limite della carreggiata; per le preinsegne tale distanza è ridotta a m. 1,00.
- b) m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, per le preinsegne tale distanza è ridotta a m. 10,00;
- c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) Il bordo inferiore dei cartelli, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
- e) Se posizionati su marciapiede ovvero ricadenti in proiezione su marciapiede devono essere collocati ad una quota superiore di m. 2,2 rispetto allo stesso marciapiede.

f) Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

5. Le distanze si applicano anche nei casi di impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

6. Le distanze non si applicano per la collocazione di insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3,00 m.

7. Le distanze non si applicano per la collocazione di cartelli pubblicitari di cantiere a condizione che gli stessi siano collocati all'interno dell'area di pertinenza del cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, in parallelo all'asse stradale, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

8. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,50 dalla sede stradale qualora non vi siano prescrizioni di limite di transito a veicoli aventi altezze superiori.

ART. 8 - PUBBLICITA' SONORA E FONICA.

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti all'esposizione al rumore e dal piano di zonizzazione acustica.

2. La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00, con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

3. All'interno degli impianti sportivi e sul suolo pubblico se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza è

ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.

4. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.

6. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

ART. 9 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI.

La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
- f. che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.
- g. che la sosta deve effettuarsi solo in piazzole di sosta consentite dalla legge e non può protrarsi oltre le 48 ore.

In tutti i casi di cui ai punti a,b,c,d,e,f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del C.d.s. D. Lgs 30.04.1992, n. 285.

ART. 10 - MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI.

Per mezzi pubblicitari temporanei si intendono manufatti pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, ed a iniziative commerciali di carattere temporaneo (durata massima 30 giorni consecutivi).

La collocazione di tali mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 24 ore successive.

La posa dei manufatti è vietata sui marciapiedi ed aree destinate al parcheggio nonché la loro collocazione non potrà essere effettuata su alberi, pali dell'illuminazione e/o adibiti ad altri usi o strutture provvisorie.

Possono essere collocati massimo n. 04 (quattro) manufatti consecutivi tra loro, collocati ad una distanza minima di m. 5 tra loro, per singolo soggetto pubblicitario; tale serie dovrà essere soggetto di un'unica richiesta e di conseguenza di un'unica autorizzazione.

Nello stesso tratto stradale ovvero nella stessa strada statale o provinciale potrà essere richiesta una sola serie di n.04 manufatti per singola direzione di marcia.

Il collocamento dentro i centri abitati e dentro tratti di strade extraurbane di competenza del Comune di Gattico-Veruno per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h a carattere non transitorio, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. m. 1,5 dal limite della carreggiata;

- b. m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. m. 25 dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d. m. 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- e. m. 5 dagli altri impianti pubblicitari temporanei;
- f. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,0 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

Per i mezzi temporanei istituzionali la posa dei manufatti può essere effettuata in deroga alle distanze minime sopracitate, come indicate in abaco, con manufatti e tipologie che saranno oggetto di preventiva verifica dei presupposti e dei principi indicati nel presente Piano, salvo ottenimento preventivo del nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

ART. 11 - INSTALLAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Non sono soggette ad autorizzazioni, ma è necessario presentare apposita comunicazione scritta al Comune le seguenti tipologie di manufatti:

- a) targhe non luminose di studi professionali fino alla dimensione massima di cmq 160
- b) modifiche del messaggio pubblicitario, riportato sull'impianto pubblicitario già autorizzato, fermo restando che la modifica non dovrà comportare variazioni delle dimensioni, della forma, della tipologia e dei colori dell'impianto;
- c) avviso di "vendesi e/o affittasi" non recanti messaggi promozionali o che non supera le dimensioni di cm 30x40;

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, è rilasciato dal Responsabile del settore

competente, previo Nulla Osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora non comunale. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e documenti:

- a. L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente, recapiti telefonici ed e-mail;
- b. L'ubicazione esatta del luogo e/o immobile dove si intende installare l'impianto eventualmente corredati da estremi catastali con l'indicazione delle distanze indicate nel presente regolamento dagli elementi stradali quali segnali stradali, incroci, altri mezzi pubblicitari, ecc.
- c. La descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo (bozzetti quotati a colori); possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi.
- d. Documentazione fotografica dei luoghi;

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta, un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

4. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione; il termine per la conclusione del procedimento viene sospeso nel caso in cui la richiesta risulti carente della documentazione necessaria all'esame dell'istanza e/o in attesa del nulla-osta dell'ente proprietario della strada. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

5. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

6. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.

7. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario senza che venga variata la dimensione e/o la struttura dello stesso, deve farne comunicazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio la quale decorsi quindici giorni si intende rilasciata. Nel caso in cui la variazione comporti una modifica delle dimensioni e/o della struttura si dovrà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione con le modalità sopra descritte. La mancata comunicazione è da intendersi come posa non autorizzata di pubblicità e quindi sanzionabile ai sensi del Codice della Strada. In riferimento ai cartelli a messaggio variabile, per loro stessa natura e tipologia di manufatto, per tali impianti non ricade l'obbligo della comunicazione alla variazione del messaggio esposto.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a. Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.
- b. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.
- c. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- d. Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
- e. Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

ART. 14 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- b) progressiva chilometrica e/o indirizzo del punto di installazione;
- c) data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 15 - VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nonché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni previste dal C.d.S., con notificazione del verbale di contestazione agli interessati entro i termini previsti dalla Legge. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e

dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

Le autorizzazioni in essere giunte alla scadenza, in caso di richieste di rinnovo dovranno uniformarsi alle norme previste nel presente Regolamento.

Gli impianti installati nel mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra sono considerati abusivi.

L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste sanzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sostituisce ogni atto assunto nella stessa materia e con esso incompatibile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste nel Nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Il presente abaco comprende gli impianti con spazi pubblicitari destinati alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica , un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro. Rappresenta lo strumento per l'identificazione in maniera schematica delle varie tipologie di impianti pubblicitari e delle distanze minime correlate, il tutto riferito al Piano generale degli impianti pubblicitari.

=

Impianto parallelo al senso di marcia dei veicoli

⊥

Impianto perpendicolare al senso di marcia dei veicoli

30

Distanza minima espressa in metri

-

Nessuna distanza da rispettare

n.a.

Impianto non ammesso

Impianto non previsto

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Insegna d'esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta



*Insegna d'esercizio
perpendicolare su suolo*



*Insegna d'esercizio
parallela su fabbricato*

Tipo impianto	INSEGNA D'ESERCIZIO
Descrizione	Le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 20 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 30 mq. La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio; le dimensioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro. Le insegne non possono essere installate sulla copertura dell'edificio. Dentro il centro abitato a carattere di interesse storico/paesaggistico e all'interno del centro storico, le insegne di esercizio avranno superficie massima di 10 mq. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,50 dalla sede stradale qualora non vi siano prescrizioni di limite di transito a veicoli aventi altezze superiori.

Altezza dalla banchina stradale

H min. (margine inferiore)	-
su marciapiedi o in proiezione	-

Distanze da:		
<i>(parametro ubicazionale)</i>	=	<u>I</u>
limite carreggiata	1,50	1,50
prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	30,00	30,00
prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	30,00	30,00
prima dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	25,00	25,00
prima dei segnali indicazione	25,00	25,00
dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	25,00	25,00
dopo degli impianti semaforici e delle intersezioni	25,00	25,00
dopo dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	25,00	25,00
dopo dei segnali indicazione	25,00	25,00

Note	Le distanze non si applicano per la collocazione di insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3,00 m.
-------------	--

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.



Preinsegna sfondo bianco con scritte nere per le attività alberghiere, ristorazione, somministrazione e vendita alimentari e bevande.



Preinsegna sfondo nero con scritte gialle per le attività commerciali, industriali ed artigianali

Tipo impianto	PREINSEGNA
Descrizione	Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,25 x 0,25. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse caratteristiche. Al fine di uniformare la tipologia delle preinsegne ed evitare il proliferare di varietà cromatiche diverse si prevedono le seguenti tipologie di colore: - sfondo bianco con scritte nere per le attività alberghiere, ristorazione, somministrazione e vendita alimentari e bevande. - sfondo nero con scritte gialle per le attività commerciali, industriali ed artigianali

Altezza dalla banchina stradale

H min. (margine inferiore)	1,50
su marciapiedi o in proiezione	2,20

Distanze da:		
<i>(parametro ubicazionale)</i>	=	<u>I</u>
limite carreggiata	1,00	1,00
prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	30,00	30,00
prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	10,00	10,00
prima dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	25,00	25,00
prima dei segnali indicazione	25,00	25,00
dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	25,00	25,00
dopo degli impianti semaforici e delle intersezioni	25,00	25,00
dopo dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	25,00	25,00
dopo dei segnali indicazione	25,00	25,00

Note	In deroga è consentito il posizionamento a m. 10,00 dalle intersezioni e dagli impianti semaforici
-------------	--

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Cartello

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Cartello pubblicitario perpendicolare



Cartello pubblicitario parallelo



Cartello pubblicitario a messaggi variabili telo scorrevole



Cartello pubblicitario a messaggi variabili Led



Tipo impianto	CARTELLO
Descrizione	I cartelli non devono superare la dimensione di mq. 6,00. Le distanze non si applicano per la collocazione di cartelli pubblicitari di cantiere a condizione che gli stessi siano collocati all'interno dell'area di pertinenza del cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, in parallelo all'asse stradale, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

Altezza dalla banchina stradale

H min. (margine inferiore)	1,50
su marciapiedi o in proiezione	2,20

Distanze da:		
<i>(parametro ubicazionale)</i>	=	<u>I</u>
limite carreggiata	1,50	1,50
prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	30,00	30,00
prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	30,00	30,00
prima dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	25,00	25,00
prima dei segnali indicazione	25,00	25,00
dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	25,00	25,00
dopo degli impianti semaforici e delle intersezioni	25,00	25,00
dopo dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	25,00	25,00
dopo dei segnali indicazione	25,00	25,00

Note	La collocazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile (led, telo scorrevole, ecc..) è consentita esclusivamente lungo la Strada Statale n. 142 "Biellese" in quantità massima di n. 03 (tre) impianti e lungo la Strada Statale n. 32/dir "Ticinese" in quantità massima di n. 03 (tre) impianti, monofacciali o bifacciali con dimensione massima di mq 6,00.
-------------	---

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

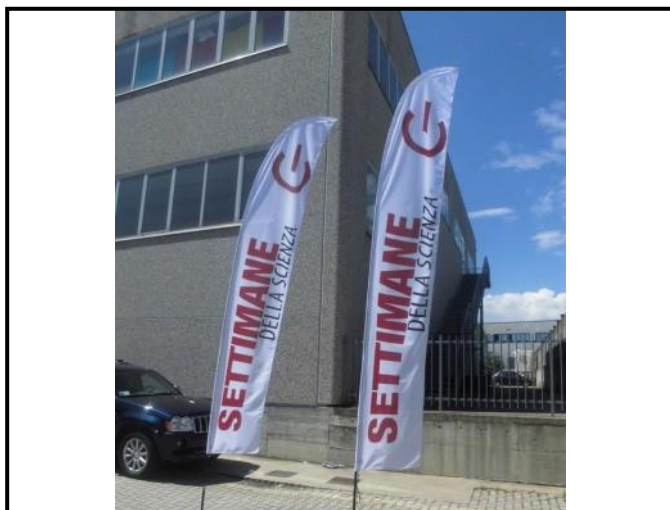
Mezzi pubblicitari temporanei commerciali

Per mezzi pubblicitari temporanei si intendono manufatti pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, ed a iniziative commerciali di carattere temporaneo (durata massima 30 giorni consecutivi).

La collocazione di tali mezzi pubblicitari è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 24 ore successive.



*Mezzi pubblicitari temporanei
su cavalletti*



*Mezzi pubblicitari temporanei
su bandiere*

Tipo impianto	MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI COMMERCIALI
Descrizione	Sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro. Possono essere collocati massimo n. 04 (quattro) manufatti consecutivi tra loro, collocati ad una distanza minima di m. 5 tra loro, per singolo soggetto pubblicitario; tale serie dovrà essere soggetto di un'unica richiesta e di conseguenza di un'unica autorizzazione. Nello stesso tratto stradale ovvero nella stessa strada statale o provinciale potrà essere richiesta una sola serie di n.04 manufatti per singola direzione di marcia.

Altezza dalla banchina stradale

H min. (margine inferiore)	1,00
su marciapiedi o in proiezione	n.a.

Distanze da:		
<i>(parametro ubicazionale)</i>	=	<u>I</u>
limite carreggiata	1,50	1,50
prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	30,00	30,00
prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	30,00	30,00
prima dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	20,00	20,00
prima dei segnali indicazione	25,00	25,00
dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	25,00	25,00
dopo degli impianti semaforici e delle intersezioni	25,00	25,00
dopo dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	20,00	20,00
dopo dei segnali indicazione	25,00	25,00

Note	La distanza minima tra due impianti pubblicitari temporanei è di m. 5,00. La posa dei manufatti è vietata sui marciapiedi ed aree destinate al parcheggio nonché la loro collocazione non potrà essere effettuata su alberi, pali dell'illuminazione e/o adibiti ad altri usi o strutture provvisorie.
-------------	--

DEFINIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Mezzi pubblicitari temporanei istituzionali

Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro.



*Mezzi pubblicitari temporanei
istituzionali*



Tipo impianto	MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI ISTITUZIONALI
Descrizione	Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) comunque privi di rilevanza economica Per i mezzi temporanei istituzionali la posa dei manufatti può essere effettuata in deroga alle distanze minime con manufatti e tipologie che saranno oggetto di preventiva verifica dei presupposti e dei principi indicati nel presente Piano, salvo ottenimento preventivo del nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Altezza dalla banchina stradale

H min. (margine inferiore)	-
su marciapiedi o in proiezione	-

Distanze da:		
(parametro ubicazionale)	=	<u>I</u>
limite carreggiata	0,5	0,5
prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	-	5,00
prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	-	5,00
prima dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	-	5,00
prima dei segnali indicazione	-	5,00
dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione	-	5,00
dopo degli impianti semaforici e delle intersezioni	-	5,00
dopo dei cartelli e altri mezzi pubblicitari	-	5,00
dopo dei segnali indicazione	-	5,00

Note	La distanza minima tra due impianti pubblicitari temporanei è di m. 5,00
-------------	--